

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'allegato schema normativo vengono recepite le disposizioni UE contenute nelle seguenti direttive:

- direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;
- direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

La direttiva 2013/42/UE istituisce una procedura particolarmente rapida per consentire agli Stati membri, che rilevano l'esistenza di frodi improvvise e massicce riguardo specifiche transazioni commerciali, di ottenere una misura speciale di deroga ex articolo 395 della direttiva 2006/112/CE per l'istituzione, da parte dello Stato membro, del meccanismo dell'inversione contabile relativamente alle cessioni in questione. In tal modo gli Stati membri sono messi in condizione di reagire rapidamente a tali fenomeni frodati.

Detta procedura, chiamata "meccanismo di reazione rapida" (in inglese, *QRM-Quick Reaction Mechanism*), che può avere una durata massima di sei mesi, prevede la standardizzazione della richiesta di deroga, che va inoltrata dallo Stato membro tramite un apposito modulo, e fissa termini stringenti per lo svolgimento dell'istruttoria.

La direttiva 2013/43/UE ha ampliato l'elenco di operazioni per le quali gli Stati membri, in via sperimentale fino al 2018, possono istituire un regime di inversione contabile; nel contempo, sono stati previsti specifici obblighi informativi a carico degli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà.

Con lo schema normativo allegato si apportano varie modificazioni all'articolo 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Preliminarmente, al comma 1, lettera a), viene rettificata la sua rubrica, posto che quella attuale ("Soggetti passivi") è suscettibile di creare confusione nel lettore del testo normativo, dato che le categorie dei soggetti passivi dell'IVA sono disciplinate essenzialmente agli articoli 4 e 5 del citato decreto. La nuova rubrica proposta è "Debitore d'imposta" in quanto la disciplina contenuta nell'articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta.

Quindi, alla lettera b), viene modificata la lettera b) dell'articolo 17, sesto comma, per eliminare dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari.

Altresì, con la lettera c) viene sostituita la successiva lettera c) del sesto comma dell'articolo 17, prevedendo che il regime dell'inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.



Si rileva, al riguardo, che l'attuale testo normativo di cui alle lettere b) e c) (che comprendeva, per quanto riguarda quest'ultima lettera, i personal computer ed i loro componenti ed accessori), fu inserito nell'articolo 17 ad opera dell'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma non aveva trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari, misura che era richiesta dal successivo comma 45 ai fini dell'efficacia della norma.

Alla lettera d) si dispone, poi, l'abrogazione delle lettere d) e d-quinquies) del citato sesto comma dell'articolo 17, che prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera d) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera d-quinquies). Anche queste due disposizioni, introdotte rispettivamente con il citato articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 e con l'articolo 1, comma 629, lettera a), n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello UE.

Alla lettera e) si riconferma al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, qualora tali operazioni siano incluse fra quelle elencate agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con questa disposizione, da un lato, relativamente all'articolo 199 si aggiorna il dato normativo che, attualmente, contiene un riferimento alla direttiva 2006/69/CE che, a suo tempo, aveva modificato l'ormai abrogata sesta direttiva IVA 77/388/CEE, e dall'altro lato, si include un riferimento all'articolo 199-bis che contiene un elenco di operazioni che è stato ampliato ad opera della direttiva 2013/43/UE, oggetto del recepimento dell'allegato decreto.

Inoltre, analogo potere disciplinare viene attribuito anche relativamente alle ulteriori operazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della direttiva 2006/112/CE, inserito ad opera della direttiva 2013/42/UE che è oggetto di recepimento dell'allegato decreto.

Altresi, si riconferma la disposizione attualmente vigente che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, qualora tali operazioni non sono incluse negli elenchi di cui agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE e né sono state oggetto della procedura relativa al meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva. In tali casi il Ministro potrà, con decreto di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le relative operazioni, per le quali è comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga ex articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 1, comma 1, continua con la lettera f), con il quale si prevede una scadenza al 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate alle lettere b) (telefoni cellulari), c) (console, tablet, laptop, microchip), d-bis) (quote di emissione di gas a effetto serra), d-ter) (altre unità, certificati) e d-quater) (gas, energia elettrica) del sesto comma dell'articolo 17. Infatti, per tali operazioni il regime dell'inversione contabile può essere introdotto in conformità a quanto previsto dall'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE, che prevede, oltre a specifici obblighi informativi, anche la scadenza sopra indicata.

Con la stessa lettera f) viene aggiunto all'articolo 17 del d.P.R. n. 633/1972 un ulteriore comma, con il quale si prevedono obblighi informativi a carico degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di Finanza ed, in generale, delle pubbliche amministrazioni.



Tali obblighi concernono i dati e gli elementi necessari ed utili per mettere gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze in condizione di procedere con la massima efficacia alle richieste di rilascio di misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva.

Analoghi obblighi informativi vengono poi previsti anche ai fini degli adempimenti da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della citata direttiva 2006/112/CE; trattasi della informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (paragrafo 2), nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione (paragrafi 3 e 4) in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.

Infine, all'articolo 2 si prevede, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che il regime dell'inversione contabile, che viene introdotto ad opera dell'allegato decreto per le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e microchip, si applichi solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, la quale, all'articolo 3 del provvedimento, è fissata al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

